



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2008 –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 3.01.2009.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento – Principi generali
- Art. 2 – Assunzione del servizio in economia
- Art. 3 – Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio

TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Art. 4 – Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 5 – Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
(Art. 59 c. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)
- Art. 6 – Modalità della raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 7 – Divieto di accesso nella proprietà privata
- Art. 8 – Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia
- Art. 9 – Distanze e capacità dei contenitori
(Art. 59 c. 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)
- Art. 10 – Servizio di raccolta non in regime di privativa
(Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)
- Art. 11 – Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio
(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 12 – Istituzione e scopo del servizio
- Art. 13 – Definizioni
- Art. 14 – Rifiuti urbani pericolosi
- Art. 15 – Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 16 – Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani
- Art. 17 – Raccolta di rifiuti ingombranti (R.I.)
- Art. 18 – Raccolta di vetro, carta, plastica, metalli, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo.
- Art. 19 – Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.
- Art. 20 – Localizzazione e tipologia dei contenitori.
- Art. 21 – Modalità di conferimento da parte degli utenti
- Art. 22 – Frequenza della raccolta
- Art. 23 – Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori
- Art. 24 – Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari
- Art. 25 – Informazioni agli utenti
- Art. 26 – Rapporti con i consorzi
- Art. 27 – Enti ed associazioni di volontariato

TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Art. 28 – Presupposto della tassa
(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 29 – Case coloniche
(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 30 – Locali ed aree non assoggettate a tassa
(Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 31 – Locali ed aree tassabili
- Art. 32 – Esclusione della superficie tassabile
Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 33 – Destinazione promiscua
(Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 34 – Esclusione della tassa
(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 35 – Soggetti passivi – Solidarietà
(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 36 – Condominio – Multiproprietà – Centri Commerciali
(Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 37 – Modalità di misurazione dei locali e delle aree.
- Art. 38 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
(Art. 64, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 39 – Tariffe per le aree scoperte
(Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 40 – Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 41 – Classificazione delle superfici tassabili
- Art. 42 – Agevolazioni - Riduzioni
- Art. 43 – Esenzioni
- Art. 44 – Tariffe
(Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 45 – Tassa giornaliera di smaltimento
(Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 46 – Servizio stagionale
(Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 47 – Interruzione temporanea del servizio
(Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 48 – Denunce
(Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 49 – Lotta all'evasione
- Art. 50 – Accertamento
(Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 51 – Riscossione
(Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 52 – Controllo dei dati
(Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- Art. 53 – Accesso agli immobili
(Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 54 – Accertamento per presunzione semplice
(Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 55 – Funzionario responsabile
(Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
- Art. 56 – Rimborsi
(Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

TITOLO V - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Art. 57 – Rifiuti speciali assimilati
(Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)
- Art. 58 – Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)
- Art. 59 – Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
- Art. 60 – Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
- Art. 61 – Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
- Art. 62 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

TITOLO VI - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

- Art. 63 – Rifiuti tossici e nocivi
- Art. 64 – Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

TITOLO VII - CONTENZIOSO - SANZIONI

- Art. 65 – Contenzioso
- Art. 66 – Sanzioni

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 67 – Norme abrogate
- Art. 68 – Pubblicità del regolamento e degli atti
- Art. 69 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 70 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 71 – Variazioni del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;così come previsto:
 - a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del passaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del DPR 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 3 – TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al

successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del DPR 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, dove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 4 – DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
 - 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;di cui ai n.ri 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del DPR n. 915/1982;

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
<i>Centro abitato</i>	Perimetro Centro Abitato approvato con Delibera della G.M. n. 324 del 26.07.1993
<i>Frazione Case Nuove</i>	Perimetro Nucleo Abitato approvato con Delibera della G.M. n. 324 del 26.07.1993

3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.
Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

- Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 5 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI (Art. 59 c. 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

- Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrate come al precedente art. 4

DENOMINAZIONE	DELIMITAZIONE
<i>Ex riseria</i> Area Commerciale

Art. 6 – MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente del Comune o del Concessionario con i mezzi che il Comune o il Concessionario assegnerà per detto servizio.
- per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1;
 - potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2
- Il sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari-

Art. 7 – DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

- E' fatto divieto al personale addetto al servizio, di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private
- Nei casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità di dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente o del Concessionario.

Art. 8 – RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti e/o aree attrezzate per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, metalli, ecc.) dei rifiuti

Art. 9 – DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI (Art. 59 c. 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. I contenitori, nelle aree dove è previsto il loro utilizzo, per la raccolta dei rifiuti, devono essere collocati ad una distanza massima di m. 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di almeno 10 l/persona.giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

Art. 10 – SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA (Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari a:
 - a) 30% della tariffa per distanze superiore a 500 m.;
 - b) 20% della tariffa per distanze superiore a 750 m.;
 - c) 10% della tariffa per distanze superiore a 1.000 m.;dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art. 11 – RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO (*Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507*)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zone di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 novembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 13 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- **rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.):** quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati al successivo art. 14;
- **frazione umida:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- **frazione secca:** i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- **rifiuti ingombranti:** quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altro insediamenti civili in genere;
- **frazioni recuperabili:** le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- **recupero:** ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime e/o energia;
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- **raccolta:** le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- **ammasso temporaneo:** il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- **stoccaggio provvisorio:** il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- **trasporto:** operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- **servizio di raccolta differenziata:** l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali di energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione della piattaforma di raccolta differenziata;
- **piattaforma di raccolta differenziata:** un'area attrezzata destinata a stoccare, cernire e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Art. 14 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 e dalla L.R. 1 luglio 1993, n. 21, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” e/o “F” (tossico e/o infiammabile);
 - prodotti farmaceutici;
 - lampade a scarica e tubi catodici;

- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
 - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991 e secondo la L.R. 1° luglio 1993, n. 21.

Art. 15 – ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:
- a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali che assicurino il rispetto delle norme di igiene e dell'ambiente. L'inidoneità dei contenitori dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice; essi saranno dislocati come da prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
<i>Batterie</i>	Punti di rivendita Piattaforma di raccolta differenziata
<i>Pile</i>	Punti di rivendita
<i>Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"</i>	Piazza F.lli CERVI
<i>Prodotti farmaceutici</i>	Farmacia
<i>Toner</i>	(da definire)
<i>Lampade a scarica e tubi catodici</i>	(da definire)

- b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lettera a) sarà affidato con apposita convenzione ad Aziende municipalizzate o a Enti o Imprese Specializzate e Autorizzate.
2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.
3. La Giunta Comunale, coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

Art. 16 – FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organizzati compostabili quali:
 - a) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
 - b) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno; devono essere diretti alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma lett. a), a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercato ortofrutticolo, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. 21/93.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani, di cui al primo comma lett. b) dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - conferimento diretto del produttore dei rifiuti in cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale presso la piattaforma di raccolta differenziata.
4. E' consentito il riutilizzo domestico degli scarti alimentari e dei rifiuti vegetali di cui al precedente comma 1, lettera b) negli orti e nei giardini privati.

Art. 17 – RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI (R.I.)

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati mediante conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alla piattaforma di raccolta differenziata. Potrà essere effettuata anche la raccolta presso l'abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta dei R.I..

Art. 18 – RACCOLTA DI VETRO, CARTA, PLASTICA, METALLI, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, carta, plastica, metalli, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo, provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 19 – RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali,

deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Art. 20 – LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata deve avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPI DI RIFIUTO	CONTENITORI LOCALIZZAZIONE	CONTENITORI TIPOLOGIA
<i>Frazione secca</i>	(da definire)	(da definire)
<i>Rifiuti vegetali</i>	Piattaforma di raccolta differenziata	Cassone-rimorchio
<i>Vetro</i>	strade cittadine	Campane di colore verde o verde/bianco
<i>Contenitori di plastica</i>	Piattaforma di raccolta differenziata	Cassone scarrabile
<i>Metalli</i>	Piattaforma di raccolta differenziata	Piazzale
<i>Carta</i>	Strade cittadine	Campane di colore giallo
<i>Cartone</i>	Piattaforma di raccolta differenziata	Cassone scarrabile
<i>Polistirolo</i>	(da definire)	
<i>Toner</i>	(da definire)	
<i>Lampade a scarica e tubi catodici</i>	(da definire)	(da definire)
<i>Macchine frigorifere</i>	Piattaforma di raccolta differenziata	Piazzale

Art. 21 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

Art. 22 – FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Art. 23 – FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, dovranno soddisfare il rispetto delle norme di igiene e dell'ambiente come stabilito nell'art. 3.

Art. 24 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

Art. 25 – INFORMAZIONI AGLI UTENTI

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente ufficio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzazione perché pericolosi.

Art. 26 – RAPPORTI CON I CONSORZI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2, 2 novembre 1988, n. 475, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 27 – ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Gli Enti e le associazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, accompagnata da una copia dell'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 28 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA *(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 29 – CASE COLONICHE (Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9.

Art. 30 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTATE A TASSA (Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 31 – LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del precedente art. 30, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 32 – ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE (*Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione di formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 33 – DESTINAZIONE PROMISCUA (*Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 34 – ESCLUSIONE DELLA TASSA (*Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambiente o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 35 – SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETA' (*Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 29, 30 e 33 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 36 – CONDOMINIO – MULTIPROPRIETA' – CENTRI COMMERCIALI (*Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 28, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa al numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed

aree detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, le variazioni rispetto alla prima dichiarazione, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 37 – MODALITA' DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 38 – INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE (*Art. 64, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 36, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 39 – TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE (Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate al limite del 2,5 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 40 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	33%	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residente e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	10%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non	20%	1/3

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
	continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività		
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	10%	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa dalle costruzioni	30%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 41 – CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIE	DESCRIZIONE
I	Locali delle abitazioni
II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari
IV	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi

CATEGORIE	DESCRIZIONE
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni
VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla categoria III
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, della case di cura
VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle categorie III e IV e delle rivendite di giornali
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto
XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani
XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali
XIII	Locali dei teatri, dei cinematografi
XIV	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri
XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi
XVI	Altre aree scoperte ad uso provato. Si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi o destinazioni

Art. 42 – AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

Art. 43 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 48 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà provvedere:
 - a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
 - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

Art. 44 – TARIFFE (*Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 45 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (*Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore ai sei mesi.
2. La misura minima è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs 507/93, relative alla tassa annuale.
8. Trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 42 del presente regolamento.

Art. 46 – SERVIZIO STAGIONALE (*Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo.

Art. 47 – INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO (*Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta della competente autorità sanitaria di danno o pericolo all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

Art. 48 – DENUNCE (*Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale

ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invio, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 49 – LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A) UFFICIO TRIBUTI:
 - 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 48 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - 2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1) dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposte sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;
 - 3) dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.
 - B) UFFICIO TECNICO:
 - 1) dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
 - C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
 - 1) dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
 - D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 50 – ACCERTAMENTO (*Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quella precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 55 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 51 – RISCOSSIONE (*Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni , trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 52 – CONTROLLO DEI DATI (*Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura a destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 50, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 53 – ACCESSO AGLI IMMOBILI (*Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 50, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 54 – ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE (*Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 55 – FUNZIONARIO RESPONSABILE (*Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 56 – RIMBORSI (*Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507*)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

TITOLO V
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 57 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI *(Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)*

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 58 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI *(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)*

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 59 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio sotto forma di materiali o energia.

Art. 60 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
 - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 61 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, a chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

Art. 62 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del DPR 10 settembre 1982, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal DPR 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 63 – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del DPR 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 64 – OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 48. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 65 – CONTENZIOSO

1. Il contenzioso viene disciplinato dei Decreti Legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Contro gli atti di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, Artt. 18 e seguenti ed in secondo grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Capo III, Sezione III, Artt. 52 e seguenti.

Art. 66 – SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 – NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 68 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 69 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2009.

Art. 70 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 71 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.